

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF - approvazione del Regolamento e determinazione dell'aliquota per l'anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione come segue:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, stabilisce, con decreto da emanare entro il 15 dicembre, l'aliquota di compartecipazione da applicare a partire dall'anno successivo;
- i Comuni, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446 del 15 dicembre 1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'Interno, e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

che con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31/05/2002 n.23324 sono state individuate le procedure di pubblicazione sul sito informatico di cui sopra;

che il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" in vigore dal 7 aprile 2011, all'art. 5 ha demandato ad un regolamento governativo, da adottarsi entro il 6 giugno 2011, la definizione delle modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei Comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, prevedendo altresì, in assenza di emanazione del suddetto regolamento, la possibilità per i Comuni di istituire l'addizionale, previa adozione di un apposito regolamento, con un'aliquota non superiore allo 0,2% annui elevabile sino ad un limite massimo dello 0,4% nei primi due anni;

che il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni in legge 14/09/2011 n. 148 all'art. 1 comma 11 ha abrogato l'art. 5 del Dlgs 14/03/2011 n. 23 sopra richiamato il quale di fatto ha stabilito che i Comuni possono tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dell' 0,8% senza alcun limite all'incremento annuale;

che il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 prevede, all'art. 172, che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

- Atteso** che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l'anno 2017, alla luce dei tagli ai trasferimenti erariali subiti dagli enti locali per effetto di tutte le manovre correttive poste in essere dal governo centrale, rendono necessario mantenere il prelievo fiscale in essere per lo scorso anno;
- Considerato** che ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi, utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi ai cittadini occorre procedere pertanto al mantenimento dell'addizionale comunale all'IRPEF e all'approvazione dell'apposito regolamento, secondo le disposizioni richiamate in premessa;
- Ritenuto** opportuno procedere **alla conferma** dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già determinata per l'anno 2016 anche per l'anno 2017 e all'approvazione del relativo Regolamento di cui all'all. 1 della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, fissando l'aliquota unica allo **0,4%** per il 2017;
- Visto** l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Richiamati** l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- [il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 che, con l' art. 5, comma 11, ha abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 31 marzo 2017.](#)
- Visti** il decreto legislativo n. 360 del 28/09/1998 e s.m.i.;
l'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i.;
l'art. 77 bis del decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazione dalla legge n. 133 del 06/08/2008;
l'art.1, comma 123, della legge n. 220 del 13/12/2010;
il decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011;
il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
l'art. 1, comma 142 della legge n. 296 del 27/12/2006;
il decreto legge n. 98 del 06/07/2011, convertito dalla legge n. 111 del 15/07/2011;
il decreto legge n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla legge n. 148 del 14/09/2011;
il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 23324 del 31/05/2002;
il vigente Regolamento di Contabilità;
lo Statuto del Comune;
l'allegato parere del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) confermare anche per l'anno 2017 l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- 2) di approvare l'unito Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che determina l'aliquota unica dell'addizionale comunale nella misura dello 0,4 % per l'anno 2017;
- 3) di rinviare agli anni successivi al 2017 la determinazione della eventuale soglia di esenzione, in ragione di specifici requisiti reddituali, sulla base delle risultanze contabili derivanti dal riversamento al Comune da parte dello Stato delle somme introitate a tale titolo;
- 4) di procedere alla pubblicazione della deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1 della legge n. 383/2001 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e successive modificazioni inoltrandola, quindi, esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con successiva votazione, il Consiglio Comunale, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

All. 1

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2017

INDICE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 ALIQUOTE

Art. 3 SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE

Art. 4 SOGGETTO ATTIVO

Art. 5 RISCOSSIONE

Art. 6 LIMITE MINIMO DI VERSAMENTO

Art. 7 SANZIONI

Art. 8 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni.

Art. 2
ALIQUEUTE

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF applicata dal Comune di Luras per l'anno 2017 è pari allo 0,4%.

Art. 3
SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche che al primo gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale hanno il domicilio fiscale nel Comune di Luras ed è determinata applicando l'aliquota dello 0,4 % al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'addizionale stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 4
SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Luras.

Art. 5
RISCOSSIONE

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 6
LIMITE MINIMO DI VERSAMENTO

1. L'addizionale è dovuta senza limiti minimi di versamento e per tutte le fasce di reddito.

Art. 7
SANZIONI

1. Il ritardo o omesso versamento dell'addizionale IRPEF è punito con l'applicazione della sanzione prevista dall' art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471.

Art. 8
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1.1.2015 ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.